**CAPITOLATO SPECIALE**

**ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO IN DOTAZIONE ALL’ENTE E OPPORTUNA ASSISTENZA AGLI EVENTI PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SORRENTO.**

**ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento del servizio di montaggio e smontaggio delle attrezzature audio e video in dotazione all’Ente e opportuna assistenza agli eventi che si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento.

L’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva degli eventuali futuri contratti applicativi che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro relativi ai servizi di assistenza tecnica per gli impianti audio e video per gli eventi/convegni/manifestazioni, organizzati presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento.

Il Comune si riserva, per motivate esigenze di interesse pubblico e per eventi specifici, di affidare servizi audio video senza ricorrere all’accordo quadro, e senza che l’operatore economico aggiudicatario dell’accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

Di seguito l’elenco delle attrezzature in dotazione all’Ente che dovranno essere utilizzate con diligenza e responsabilità e dovranno essere spente e riposte negli appositi scomparti del case a seguito del loro utilizzo:

* 4 stativi per diffusori audio;
* 4 diffusori audio amplificati;
* 1 mixer 12 canali;
* 2 microfoni da tavolo;
* 2 aste microfoni da tavolo;
* 2 kit radiomicrofoni;
* 4 cavi per diffusori/microfoni 10 mt;
* 2 cavi per diffusori/microfoni 20 mt;
* 1 cavo mini jack aux;
* 1 videoproiettore;
* 1 telo proiezioni 120”;
* 1 supporto per videoproiettore;
* 1 cavo HDMI 3mt;
* 1 notebook;
* n.1 cavo RCA Jack 3,5 stereo;
* n.2 Jack mono 6,3/Jack stereo 3,5;
* prolunghe elettriche con presa e spina 16A.

Nel servizio deve essere comunque ricompreso oltre all’allestimento, e al disallestimento anche l’assistenza tecnica e tutto quanto, ancorchè non specificato, necessario per assicurare il migliore svolgimento dell’evento.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell' accordo quadro stesso.

L'aggiudicazione e la stipula dell' accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste è presuntivo per cui sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate.

I suddetti servizi dovranno essere prestati “a chiamata”, ad evento, secondo le modalità e nei luoghi e tempi specificati nel seguito del presente Capitolato, garantendo la presenza di tecnici nel numero e nelle professionalità necessarie a garantire il corretto svolgimento degli eventi.

**ART. 2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

La presente procedura verrà attivata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2023, mediante accordo quadro con un solo operatore economico, stabilendo che l’aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà mediante il criterio del prezzo più basso.

L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nella forma della scrittura privata sulla piattaforma MEPA.

I contratti applicativi saranno stipulati in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta certificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023.

**ART. 3 IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere prestati a richiesta della stazione appaltante durante il periodo di vigenza dell’affidamento.

L’accordo quadro avrà durata pari a 24 mesi dalla sottoscrizione, salvo la conclusione anticipata in caso di esaurimento dell’importo massimo complessivo pari a euro 21.600,00 oltre IVA.  
L’importo complessivo dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’appaltatore.  
Pertanto l’importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l’Amministrazione, che non risponderà nei confronti dell’ aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell’operatore economico.

Nell’ arco temporale dei 24 mesi, l’Amministrazione contraente potrà utilizzare l’accordo quadro effettuando ordinativi di esecuzione del servizio.

Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l’importo contrattuale massimo, l’accordo quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all’Operatore Economico da parte del Comune di Sorrento.

In ogni caso, alla scadenza del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’accordo quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale.

**Art. 4 DISPOSIZIONI NORMATIVE**

I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del presente accordo quadro sono regolati dal preventivo formulato dall’operatore economico, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell’accordo.

I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento degli appalti attuativi sono regolati oltre che da quanto elencato nel precedente paragrafo, anche dall’ordinativo emesso dalla Stazione appaltante, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 5, e dal preventivo formulato dall’Appaltatore.

Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:

* alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
* al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

**ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante richiederà i servizi audio video secondo le proprie necessità, inviando la richiesta all’indirizzo PEC indicato in sede di aggiudicazione del servizio, almeno entro 24 h prima dell’evento, salvo urgenze impreviste.

Tale richiesta conterrà i seguenti elementi:

* data e orario dell’evento;
* data e ora dell’allestimento e prove tecniche e del disallestimento;
* durata dell’evento;
* servizi richiesti.

**ART. 6 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di legge e previa indicazione nel preventivo dei servizi o delle parti di servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

**ART. 7 – FATTURAZIONE e PAGAMENTI**

La Stazione Appaltante liquiderà l’importo dovuto, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nonché subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall’affidatario.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l’accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture dovranno indicare il codice CIG acquisito dalla stazione appaltante e comunicato dalla stessa all’appaltatore in sede di appalto attuativo.

Il corrispettivo contrattuale, determinato in base al preventivo offerto, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

**ART. 8 - TRACCIABILITA’**

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L’appaltatore dovrà comunicare al Comune di Sorrento gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune di Sorrento non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

**ART. 9 - RECESSO UNILATERALE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’operatore economico, della relativa comunicazione a mezzo pec.

La Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L’Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

**ART. 10 - RISOLUZIONE**

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell’affidatario;

- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di preventivo;

- grave inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali;

- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;

- frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;

- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;

- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Stazione Appaltante all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio, in danno dell’operatore economico inadempiente.

**ART. 11 - PENALI**

I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere, pienamente e correttamente, eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

* + se l’Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo del 10% dell’ammontare netto dell’appalto attuativo. L’importo sarà calcolato in base alla gravità dell’inadempimento.

In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**ART. 12 - TRATTAMENTO DATI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) nell’ambito della gara e dell’esecuzione del contratto.

**ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.